



Consiglio Regionale della Campania

GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA

IL PRESIDENTE

Prot. n.1641 /2016 del 29 Settembre 2015

Dott.ssa Rosa D'Amelio
Presidente Consiglio Regionale
SEDE

OGGETTO: "Suddivisione Ambiti territoriali Medici di base. Illegittimità".
Interrogazione a risposta scritta ai sensi Art. 127 comma 4° Regolamento
Funzionamento Consiglio.

Egregio Signor Presidente,
deposito agli atti del Suo ufficio l'allegata interrogazione alla Giunta Regionale, avente
ad oggetto: **"Suddivisione Ambiti territoriali Medici di base. Illegittimità"** chiedendo
per essa Risposta Scritta ai sensi e per effetto art. 127 comma 4° Regolamento
Funzionamento Consiglio.

L'occasione è utile per porgere Distinti Saluti

Alberico Gambino

Consiglio Regionale della Campania
SEGRETARIA DEL PRESIDENTE

DT. N° 1071 DEL 30/9/2016

M. D.
Amelio
30/9/2016



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA**

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 422/4/X

LEB. BA

IL PRESIDENTE

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

PREMESSO CHE:

- i Distretti sanitari rappresentano i centri di riferimento per l'accesso a tutti i servizi dell'azienda;
- con provvedimenti autoritativi della Regione Campania, nonché con l'Accordo Integrativo Regionale per la medicina di Base, i Distretti Sanitari delle varie AA.SS.LL. del SSR sono stati suddivisi in Ambiti Territoriali validi **OBBLIGATORIAMENTE** anche "per la scelta del Medico di Assistenza Primaria";
- in tal senso il cittadino/utente del SSR è **OBBLIGATO**, per la scelta del Medico di Assistenza Primaria, ad operare all'interno delle disponibilità di **MEDICI** riferita e predefinita rispetto all'Ambito territoriale e non con riferimento ai Medici dell'ASL che ordinariamente hanno competenza pluricomunale;

CONSIDERATO CHE:

- in tal modo disponendo ed **OBBLIGANDO** si è limitata la facoltà di scelta degli assistiti in favore dei medici di medicina generale ai più ristretti elenchi degli Ambiti Territoriali in cui sono state suddivise le AA.SS.LL., cioè in sostanza ad un ambito territoriale più circoscritto, rispetto a quello su cui insiste l'azienda Sanitaria;
- l'obbligo di scelta **IMPOSTO** al cittadino/Utente, con riferimento all'ambito territoriale addirittura non superiore a 7.000 abitanti come stabilito nell'AIR in vigore, è giustificato ordinariamente con il rispetto della normativa in vigore e particolarmente in conformità all'art 25 L.n. 833/1978 e agli art. 19 e 26 D.P.R. n. 270/2000 di approvazione dell'accordo collettivo;
- tale giustificazione risulta essere **ERRONEA** e **FUORVIANTE** in quanto, se è vero che l'accordo collettivo subordina l'interesse del singolo medico ad esigenze di razionalizzazione organizzativa, è altrettanto vero che il principio della libera scelta del medico da parte dell'assistito, è principio prevalente rispetto ad una clausola dell'accordo che ne impedisca la concreta applicazione, oltretutto senza che alla base vi siano gravi e reali esigenze di natura organizzativa;
- per giurisprudenza costante del Consiglio di Stato (da ult. CdS sez III n. 128/2012) la scelta del medico di base da parte dell'assistito è regolata dal principio della fiducia personale, attese le finalità prevalenti di tutela della salute pubblica, e tale libertà di



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA**

IL PRESIDENTE

scelta non è certamente illimitata ma deve collegarsi con l'ambito territoriale di riferimento che coincide con quello della ASL di appartenenza;

- nel caso in cui la ASL ha natura pluricomunale, come è il caso di quasi tutte le AA.SS.LL. regionali, non è ammissibile un potere di scelta infracircostrizionale, cioè ristretto ad una parte soltanto del territorio su cui insiste l'Azienda Sanitaria in quanto ciò comporterebbe, a parte una limitazione del potere di scelta non consentita dall'art. 25L. n. 833/1978, anche un' evidente disparità di trattamento tra cittadini e sanitari di grossi centri e quelli residenti in piccoli comuni ai quali ultimi, cioè ai sanitari, verrebbe attribuito un bacino di utenza più limitato con evidenti conseguenze sul libero esplicarsi dell'attività professionale e sui profili della capacità e dell'esperienza del medico;

ATTESO CHE:

- il Consiglio di Stato Sezione Terza, con Sentenza ultima n. 565 depositata in data 10 Febbraio 2016, ha statuito che " esigenze interne, pur legittime, di natura organizzativa, non possono riconnettersi alla residenza anagrafica dei medici di base e condurre alla creazione di "Distretti infracircostrizionali" di pochi o piccolissimi Comuni(in questo senso, cioè del rispetto dei principi dettati dalla legge istitutiva del SSN, devono essere interpretate le disposizioni del sù citato accordo collettivo), tali da pregiudicare il principio del diritto di scelta più ampia possibile da parte dell'assistito";

- tale sentenza conferma non solo precedenti pronunce giurisprudenziali ma anche e soprattutto il DIRITTO del cittadino/utente ad esplicitare la propria libera scelta, con riferimento al Medico per l'Assistenza di BASE, nell'ambito dell'ASL di appartenenza e non del Distretto Sanitario in cui la stessa è suddivisa o, peggio ancora, all'interno dell'Ambito Territoriale in cui il Distretto è suddiviso a tale fine;

TANTO PREMESSO

Nella qualità di Consigliere Regionale

INTERROGO

Il Presidente della Giunta Regionale ed i competenti uffici per sapere:

a) se ritiene che le plurime decisioni della Giustizia Amministrativa, imponenti la libertà di scelta del Medico di Base da parte del cittadino/utente nell'ambito dell'ASL e non degli Ambiti Territoriali stabiliti, siano valide ed applicabili anche in Regione Campania;



Consiglio Regionale della Campania

**GRUPPO CONSILIARE
FRATELLI D'ITALIA**

IL PRESIDENTE

- b) quali ragioni effettive e gravi hanno imposto, e continuano ad imporre, un'organizzazione per Ambiti Territoriali limitati nella scelta, da parte del Cittadino/Utente del SSR, del Medico per l'Assistenza di Base;
- c) quali provvedimenti urgenti intende adottare per consentire al cittadino/utente di poter esplicitare liberamente, e senza imposizioni illegittime, il suo diritto di scelta;
- d) se ritiene di emanare una circolare, ovvero adottare un provvedimento amministrativo, per comunicare – in primis ai Comitati Regionali e provinciali ex art. 24 e 25 AIR – alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL. di conformare i propri comportamenti al rispetto della norma in vigore così come statuito anche dal Consiglio di Stato e per l'effetto conferire piena facoltà di scelta al cittadino/utente nell'individuazione del proprio medico di fiducia per l'Assistenza di BASE.

CHIEDO

Risposta scritta.

Alberico Gambino
Alberico Gambino